



**Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Unità Operativa Gestione delle Acque**

Responsabile Procedimento: Simone Busoni

Pratica n. 1654/2023

Spett.
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Prato della Fiera, 23
31100 TREVISO
ordine.treviso@ingpec.eu

Spett.
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Piazza delle Istituzioni - blocco H
31100 TREVISO
oappc.treviso@archiworldpec.it

Spett.
ORDINE DEI GEOLOGI REGIONE DEL VENETO
Riviera XX Settembre, 23
30171 VENEZIA
geologiveneto@pec.epap.it

Spett.
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Via Piave 15
31100 TREVISO
collegio.treviso@geopec.it

Spett.
ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Via della Quercia, 2B
31100 TREVISO
ordineditreviso@pec.cnpi.it

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SCAMBIO TERMICO
MEDIANTE L'UTILIZZO DI SONDE GEOTERMICHE A CIRCUITO CHIUSO.**

Si invia la presente per rendere noto che la Provincia di Treviso, con deliberazione del Consiglio n. 9 del 29/04/2024, ha approvato la modifica del regolamento di cui all'oggetto, il cui testo è reperibile al seguente URL:



<https://www.provincia.treviso.it/index.php/it/statuto-e-regolamenti/444-regolamentosondegeotermiche/file>

Detta modifica recepisce il mutato regime autorizzativo così come delineato dal D.M. n. 378/2022 e dalla Circolare Regionale n. 284474/2023, di cui si era già data evidenza con nota di questi uffici n. 49298 del 18/08/2023.

Si coglie l'occasione per sottolineare alcuni elementi di novità contenuti nel nuovo Regolamento.

- Nuova formulazione dell'articolo 2, il quale, come detto sopra, modifica il riparto delle competenze tra Comune e Provincia.
- Riscrittura dell'articolo 3 "Definizione" allo scopo di armonizzare le definizioni qui date con quanto previsto dalla normativa nazionale soprarichiamata.
- Introduzione dell'articolo 11, recante "Qualificazione degli installatori di impianti a sonde geotermiche", che recepisce l'analoga direttiva contenuta nella normativa statale, sul quale si prega di prestare attenzione.
- Modifica della documentazione da produrre a fine lavori, con l'introduzione dell'obbligo di registrazione dell'impianto nello specifico registro telematico regionale, una volta istituito.
- Modifica all'allegato 3, in cui si è aggiunto il divieto di utilizzo nel perforo di miscele cementizie contenenti sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) e del glicole etilenico come additivo nel fluido termovettore.

Da ultimo si vuole ricordare che l'autorizzazione di questa tipologia di impianti, poiché ricadenti nell'ambito dei comuni sottoposti a tutela per effetto dell'art. 40 del Piano di Tutela delle Acque (Allegati E1 ed E2), è subordinata all'attestazione della non interferenza del sistema di scambio termico con gli orizzonti acquiferi protetti, da rendere a conclusione di una relazione geologica, a firma di un Geologo, che dovrà essere allegata all'istanza come previsto dalla DGRV n. 225/2016.

Chiedendo di dare alla presente nota la pubblicità che riterrete opportuna presso i vostri iscritti, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)